Sindacato Italiano Specialisti in

Medicina Legale e delle Assicurazioni

Segreteria Regionale del Veneto

Oggetto: DPR 18 luglio 2006 n. 254 /ONORARIO MEDICO LEGALE

Dal 01.02.2007 è in vigore il DPR 254/06 che prevede di rivolgersi alla propria Compagnia di Assicurazione (c.d. **Indennizzo Diretto**) per il risarcimento dei danni alla persona di cui alla L. 57/01, derivanti da sinistro stradale. Passaggio fondamentale per la richiesta di risarcimento è la equa valutazione medico legale delle voci di danno, attività che per la sua peculiarità, complessità e importanza, richiede specifiche competenze che sono **garantite solo dallo specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni**.

L'importanza della prestazione medico legale è stata riconosciuta dal Legislatore che ha esplicitamente indicato come <u>solo tale</u> <u>prestazione sarà integralmente risarcita dalla Compagnia</u>, giusto quanto indicato all'art. 9 del citato DPR 254/06: "... non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia valso il danneggiato, diversa da quella medico legale ...".

Consulenze fatte da medici non specialisti in Medicina Legale possono dunque essere contestate e risultare del tutto inutili.

Il SISMLA regionale Veneto esorta dunque i danneggiati ad avvalersi dello specialista Medico Legale, unico che può garantire una prestazione professionale valida e consona al delicato compito di cui alla L. 57/2001. Tale prestazione, oltre alla competenza del professionista, necessita di una complessa attività con riguardo alle problematiche da affrontare durante la disamina medico legale, sempre completa di:

- studio della documentazione circostanziale e sanitaria
- raccolta anamnestica e visita diretta del danneggiato
- analisi delle problematiche relative al nesso causale, mezzi di protezione, emendabilità del danno, etc.
- valutazione dell'inabilità temporanea biologica e lavorativa
- valutazione del danno permanente biologico e lavorativo

- valutazione della applicabilità del Comma 4 dell'art. 5 della L. 57/2001
- valutazione dell'entità del livello di sofferenza connesso alle lesioni
- valutazione della congruità delle spese sanitarie presenti e future
- stesura definitiva di parere medico legale scritto.

La complessità delle suddette valutazioni è ovviamente variabile da caso a caso così come l'impegno professionale richiesto ad espletamento.

Per quanto sopra il Consiglio direttivo del SISMLA Regione Veneto, dopo aver disposto una indagine conoscitiva delle tariffe medie applicate sul territorio dagli specialisti medico legali, fermo restando l'autonomia decisionale del singolo professionista che potrà adeguarsi alla importanza e complessità del caso, indica congrua, per le prestazioni di consulenza tecnica extragiudiziale svolte ai sensi della L. 57/2001, la richiesta di un onorario compreso nell'intervallo tra $\[mathebrack \in 250,00\]$ ed $\[mathebrack \in 900,00\]$.

Il Segretario Regionale Prof. Paolo Cortivo